



## STATUTO NAZIONALE

**Approvato il 7/6/2008 dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci  
Registrato il 20/6/2008 – Ufficio del Registro di Udine (n° 6535 Serie 3 Privati N.A.)**

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE**

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi, in forma abbreviata **A.N.Gi.V.** è una **ORGANIZZAZIONE "SENZA PROFITTO" DI UTILITÀ SOCIALE O.N.L.U.S** composta da volontari anche a cavallo, individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, dal **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n. 93 del 19 aprile 2008).

### **Art. 2 - ORGANIZZAZIONE**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è un'Associazione di volontariato a carattere Nazionale ed Internazionale di promozione Sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato e riconosce la sovranità dei suoi Soci.

Agisce prevalentemente con l'impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale.

Per meglio operare nel tessuto Sociale e territoriale, è dotata di un'organizzazione periferica.

Per il controllo del territorio e per il raggiungimento degli scopi Sociali è suddivisa territorialmente in Raggruppamenti regionali che prendono il nome della Regione di appartenenza.

I Raggruppamenti regionali sono disciplinati da proprie norme statutarie non in contrasto con il presente Statuto approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle Regioni con particolari disposizioni di legge, possono essere costituiti anche i Raggruppamenti Provinciali.

I Raggruppamenti Provinciali, dove costituiti rispondono gerarchicamente del proprio operato ai Raggruppamenti regionali.

I Raggruppamenti regionali ed i Raggruppamenti Provinciali, hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e dipendono dal Consiglio Direttivo Nazionale soltanto per gli aspetti generali e le attività di interesse Nazionale.

L' A.N.Gi.V. stabilisce con Regolamento interno, redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, le norme per il proprio funzionamento Associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

L'Associazione Nazionale ha potere disciplinare sugli Associati e su tutti coloro che ne fanno parte.

### **Art. 3 – SEDE**

La Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi è sita in Via G. Verdi, n. 22 – 33039 Sedegliano (UD).

La Segreteria Nazionale è in San Quirino (PN) Via Pravisiel, n. 24.

I Raggruppamenti regionali e i Raggruppamenti Provinciali hanno una propria sede.

Le sedi Nazionali, le sedi regionali e le sedi Provinciali, possono essere variate con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi.

### **Art. 4 – SCOPI**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi "onlus" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di protezione civile di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale nonché di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico.

I suoi principali scopi sono:

- la diffusione e l'utilizzo del cavallo;
- la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
- promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo e l'agriturismo, gli sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e con Federazioni Sportive riconosciute, garantendo comunque la sua autonomia;
- organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non;
- stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.

Stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, in particolare con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali Nazionali ed Internazionali.

Per garantire la propria autonomia, l' A.N.Gi.V. stabilisce quanto segue:

l'autonomia del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Raggruppamenti regionali e dei Raggruppamenti Provinciali;

- la libertà di iniziativa dei propri Organi, privilegiando le istanze che emergono dalla base;

- l'adesione a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni che abbiano le stesse finalità;
- la non costituzione di correnti organizzate da altri organismi estranei all'Associazione;
- il divieto di operare presso locali, sedi di altre Associazioni-Enti-Partiti ecc. salvo particolari autorizzazioni concesse dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- il divieto di ospitare nelle sedi A.N.Gi.V. altre Associazioni-Enti-Partiti ecc. salvo particolari autorizzazioni concesse dal Consiglio Direttivo Nazionale;

Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali l'A.N.Gi.V. può:

acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica dell'equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;

- svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini sopra esposti.

- tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente.

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi "onlus" non ha finalità di lucro.

Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per gli scopi Statutari.

## **Art. 5 – SOCI**

Il **Socio** è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge di raggiungere ed espressi nel presente Statuto.

La qualifica di Socio si acquisisce con apposita richiesta scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne, ad un Raggruppamento Provinciale o regionale periferico.

La richiesta deve essere accettata, con giudizio insindacabile, dal Raggruppamento Provinciale o regionale periferico.

L'adesione all'A.N.Gi.V. comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nell'art. 6 del presente Statuto.

Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di essere in regola con le quote Sociali almeno per due anni consecutivi.

I Soci che compongono l'Associazione sono:

**Fondatori:** sono Soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi come indicato nell'Atto Costitutivo. Sono componenti onorari del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto purché abbiano sempre rinnovato le quote Sociali.

**Volontari Operativi:** sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. I Soci Volontari Operativi, prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi Sociali.

**Sostenitori:** sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa.

**Benemeriti:** sono Soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dai Consigli Provinciali, regionali o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

**Aggregati:** sono Soci Aggregati tutti coloro che non hanno compiuto 14 anni.

Sono a tutti gli effetti riconosciuti Soci Volontari Operativi, Sostenitori, Benemeriti e Aggregati tutti coloro ai quali tale qualifica è conferita da un Raggruppamento Provinciale o regionale periferico.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità del pagamento della quota Associativa annuale per radiazione definitiva.

Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall'Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna sede periferica.

## **Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Ogni Socio A.N.Gi.V. ha diritto:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dallo Statuto e dal regolamento interno;

- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello Statuto. I Soci con diritto di voto, tranne il Presidente Nazionale, non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile);
- votare nella Regione di iscrizione;
- candidarsi alle cariche associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote sociali per almeno due anni consecutivi e di aver compiuto 18 anni;
- avere la tessera A.N.Gi.V. con validità dell'anno solare;
- avere la trasmissibilità delle quote sociali o di eventuali rimborsi agli eredi in caso di morte;
- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell'A.N.Gi.V. e purché gli scopi sociali non siano in netto contrasto con quelli A.N.Gi.V. o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l'operato del Socio;
- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi sociali competenti.

Ogni Socio A.N.Gi.V. ha il dovere di:

comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto dello Statuto;

- rispettare i regolamenti interni e ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
- è fatto obbligo a tutti i soci indossare la divisa in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione (art. 11 del presente Statuto).
- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere regolarmente la quota associativa entro i termini stabiliti;
- risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i propri Organi interni.

## **Art. 7 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi Sociali sono costituiti da:

**ASSEMBLEA NAZIONALE – Ordinaria/Straordinaria**  
**ASSEMBLEA REGIONALE – Ordinaria/Straordinaria/Elettiva**

**Nazionale Ordinaria:** è convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta della metà più uno (50% + 1) dei componenti del C.D.N., o da due terzi del totale Nazionale dei Soci iscritti.

E' composta da tutti i Soci a livello Nazionale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per iscritto da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno .

L'Assemblea è valida quando sono presenti in prima convocazione metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere un solo voto.

Convocata delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.

**Nazionale Straordinaria:** è convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta della metà più uno (50% + 1) dei componenti del C.D.N., o da due terzi del totale Nazionale dei Soci iscritti.

E' composta dai tutti i Soci a livello Nazionale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per iscritto da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora.

L'Assemblea è valida quando sono presenti in prima convocazione metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza con il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere un solo voto.

Convocata delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- su argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera infine sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

**Regionale Ordinaria:** è convocata dal Presidente regionale o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il 31 marzo di ogni anno Sociale.

E' composta da tutti i Soci a livello regionale.

Convocata delibera:

- l'elezione, ogni quattro anni, del Presidente regionale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo regionale;
- approvazione della relazione tecnica, morale e programmatica presentata dal Presidente regionale;
- approvazione del bilancio annuale regionale;
- su argomenti posti all'ordine del giorno.

**Regionale Straordinaria:** è convocata dal Presidente regionale o su richiesta e motivata da almeno 2/3 del totale dei Soci iscritti.

E' composta da tutti i Soci a livello regionale.

Convocata delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo regionale, rielegge l'intero Organo regionale;
- su argomenti posti all'ordine del giorno.

**Regionale Elettiva:** è convocata dal Presidente regionale ogni quattro anni ed ogni qualvolta si rendesse necessaria l'elezione degli Organi regionali.

E' composta da tutti i Soci a livello regionale

In occasione delle votazioni ogni Socio ha diritto ad esprimere una preferenza per l'elezione del Presidente regionale e tre preferenze per i componenti del Consiglio regionale.

Convocata delibera:

- l'elezione del Presidente regionale;
- nomina del collegio dei Sindaci revisori;
- nomina del collegio dei Probiviri;
- l'elezione dei Consiglieri regionali.

Le convocazioni delle Assemblee regionali Ordinarie, Straordinarie ed Elettive devono avvenire con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci della Regione almeno 8 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti da trattare.

Le Assemblee sono idonee a deliberare quando sono state regolarmente convocate ed in prima convocazione, sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno (50% + 1) del totale dei Soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee riunite in seconda convocazione sono idonee a deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le Assemblee, Ordinaria ed Elettiva, deliberano con il voto a maggioranza semplice.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con le maggioranze previste dai rispettivi statuti regionali.

Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento della quota Associativa.

E' ammessa una sola delega per Socio.

## **Art. 8 - ORGANI E CARICHE SOCIALI**

Le cariche Sociali sono costituite da:

**CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  
PRESIDENTE NAZIONALE  
COMITATO DI PRESIDENZA NAZIONALE  
RAGGRUPPAMENTO REGIONALE  
PRESIDENTE REGIONALE  
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le cariche Sociali sono elettive e gratuite.

**Consiglio Direttivo Nazionale:** è composto dai Soci Fondatori, purché abbiano sempre pagato le quote Sociali, dai Presidenti regionali o dai loro delegati purché in carica e componenti il Consiglio Direttivo regionale dai Commissari che rappresentano le regioni in costituzione.

Hanno diritto di voto, nel Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale in carica i Soci Fondatori i Presidenti regionali o i propri delegati i Commissari che rappresentano le regioni in costituzione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 3 (tre) volte all'anno mediante avviso o fax ai consiglieri, 15 giorni prima della data di riunione.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale più anziano come socio o per età.

Nelle riunioni di Consiglio i componenti, indipendentemente dall'incarico, hanno diritto di 1 (uno) voto, in caso di parità per votazione, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente Nazionale;
- i Delegati Tecnici Nazionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra gli iscritti all'Associazione:

- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale con regolamento interno redatto ed approvato stabilisce le norme per il proprio funzionamento Associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

Il regolamento non potrà contenere norme in contrasto con il Codice Civile.

Il Consiglio ha il compito di realizzare gli scopi Sociali, di coordinare a livello Nazionale ed eventualmente internazionale e comunque sovraregionale l'attività dei singoli Raggruppamenti regionali e dei Raggruppamenti Provinciali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale opera presso gli organismi Istituzionali statali politici/amministrativi, nonché svolge ogni azione a livello Nazionale per realizzare le linee programmatiche dell'Associazione.

*Il Consiglio Direttivo Nazionale ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:*

amministrare i fondi dell'Associazione;

- approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria che deve avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- approvazione del bilancio annuale Nazionale;
- approvare gli Statuti dei Raggruppamenti regionali e Provinciali;
- emanare qualsiasi normativa o disposizione per il funzionamento dell'Associazione;
- assumere deliberazioni;
- redigere il bilancio preventivo annuale;
- approvare il bilancio consuntivo annuale entro il 31 maggio di ogni anno sociale (rendiconto economico e finanziario) da inviare entro il 30 giugno di ogni anno sociale a tutti i Raggruppamenti regionali;
- stabilire con apposita delibera l'importo della quota Associativa Nazionale annua dei Soci e fissarne le modalità di pagamento;
- stabilire con apposita delibera l'importo della quota Associativa annua di affiliazione dei Raggruppamenti regionali e fissarne le modalità di pagamento;
- stabilire l'indirizzo economico amministrativo;
- prendere atto e ratificare la costituzione di nuovi Raggruppamenti regionali;
- approvare il Regolamento Nazionale di Disciplina;
- deliberare per il commissariamento dei Raggruppamenti regionali e Provinciali nei casi previsti per gravi inadempienze Sociali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire appositi riconoscimenti a Soci che hanno dato lustro all'Associazione, per meriti acquisiti o per particolari iniziative; può altresì, nominare consulenti esterni, anche a parcella.

*Il Consiglio Direttivo Nazionale non può delegare le seguenti attribuzioni:*

compravendita e permuta dei beni immobili e costituzione dei diritti reali;

- consenso all'iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà dell' A.N.Gi.V. ed a formalità ipotecarie in genere;
- contrazione di mutui;
- assunzione di obbligazioni cambiarie;
- conferimento di procura.

*Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale:*

il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

- per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente Nazionale;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale: si ha la decadenza immediata del Presidente Nazionale del Consiglio Direttivo Nazionale e del Segretario Nazionale: il Presidente Nazionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione di un nuovo Consiglio Nazionale convocato, dallo stesso Presidente, entro 60 giorni dell'evento e deve avere luogo nei 30 giorni successivi.

La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, nonché agli organi periferici.

**Presidente Nazionale:** è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale con la metà più uno dei voti presenti.

In caso di parità fra i candidati con il maggior numero di voti, si effettua il ballottaggio.

Il Presidente Nazionale, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le Associazioni, gli Enti Pubblici e privati e gli organi di Stato e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale. Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale almeno 3 (tre) volte all'anno previa formulazione dell'ordine del giorno, ne presiede le sedute, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca, le Assemblee Nazionali. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile, del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano come Socio o per età.

Il Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio, ha la facoltà di concedere la grazia ai Soci che colpiti da provvedimenti disciplinari, ne dovessero fare richiesta.

Il Presidente Nazionale ha facoltà di proporre al C.D.N. il commissariamento dei Raggruppamenti regionali può, inoltre, sentito il parere del C.D.N., non vincolante di nominare un consulente esterno, anche a parcella.

**Comitato di Presidenza Nazionale:** eletto dal Presidente Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da tre Vicepresidenti Nazionali.

Il Comitato ha competenza per i provvedimenti d'urgenza e di particolare importanza.

In caso di mancata convocazione dell'Assemblea Ordinaria a cura del Presidente regionale il Comitato di Presidenza Nazionale con apposito mandato ad un Socio idoneo e comunque residente nella Regione di riferimento convoca l'Assemblea Straordinaria.

E' facoltà del Presidente Nazionale rimuovere dall'incarico i componenti del Comitato di Presidenza Nazionale.

**Raggruppamento Regionale:** composto dai Soci a livello regionale attua i piani e svolge le attività per la realizzazione della politica Sociale Associativa.

I Raggruppamenti regionali sono retti da un proprio Statuto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In presenza di particolari disposizioni di legge, i Raggruppamenti regionali possono costituire ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Raggruppamenti Provinciali.

Potranno, altresì, avere un Regolamento Interno che in caso di modifiche dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Raggruppamenti regionali sono retti da un Consiglio regionale costituito da un Presidente e da un minimo di quattro Consiglieri.

Il Presidente e i Consiglieri sono tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria Elettiva regionale ogni quattro anni (in corrispondenza dell'anno olimpico).

Il Consiglio Direttivo regionale elegge, tra i Soci, il Segretario Amministrativo regionale.

Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili; in caso di dimissioni, di un Consigliere, subentra il primo candidato non eletto, in caso di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri (la metà più 1) o di dimissioni del Presidente regionale, il Consiglio regionale è sciolto.

La costituzione di un nuovo Raggruppamento regionale è approvata con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

*Il Consiglio Direttivo regionale è deputato a:*

amministrare i fondi del Raggruppamento regionale;

- nominare il Vice presidente regionale;

- nominare i Coordinatori provinciali nelle Province non costituite;

- nominare i delegati Tecnici regionali;

- nominare il Segretario Amministrativo regionale;

- valutare l'accoglimento delle domande di ammissione di nuovi Soci;
- stabilire l'importo della quota Associativa annua regionale;
- redigere il bilancio preventivo annuale;
- redigere il bilancio consuntivo annuale che deve essere approvato dall'Assemblea regionale entro il 31 marzo (rendiconto economico e finanziario) ed inviato entro il 30 aprile alla Segreteria Nazionale.

Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente regionale ed è convocato dallo stesso mediante avviso o fax a ciascun Consigliere anche in modo informale almeno 8 giorni prima della data di riunione.

Il Consiglio regionale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio regionale su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio regionale sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti.

**Presidente Regionale:** rappresenta l'Associazione nella Regione.

Il Presidente regionale risponde per via gerarchica del proprio operato al Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile del coordinamento di tutta l'attività svolta a nome dell' A.N.Gi.V. nella sua Regione.

Il Presidente Regionale in qualità di rappresentante pro tempore, può assumere azioni legali nell'ambito territoriale di propria competenza ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea Ordinaria Elettiva regionale dei Soci ed è di diritto componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso d'impedimenti può farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale dal Vice presidente regionale o da un componente del Consiglio regionale della Regione di appartenenza.

La ricorrente assenza di un Presidente regionale al Consiglio Direttivo Nazionale è considerata inadempienza Sociale.

Il Presidente regionale convoca il Consiglio Direttivo regionale almeno 3 (tre) volte all'anno, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio annuale da presentare ai Soci in Assemblea e firma i mandati di pagamento.

Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile, del Consiglio Direttivo regionale.

Qualora dovesse essere eletto alla carica di Presidente Nazionale, per lo stesso scatta il meccanismo di congelamento della carica di Presidente regionale, che per tutta la durata del suo mandato sarà assunta dal Vice presidente regionale della Regione di appartenenza.

**Collegio dei Sindaci Revisori:** i Collegi dei Sindaci Revisori sono costituiti nelle strutture A.N.Gi.V. Provinciali, regionali e in quella Nazionale.

I Collegi sono composti da tre membri effettivi e da due membri supplenti; il Presidente è eletto dai componenti il Collegio.

Nelle strutture Provinciali e regionali dove il Collegio non è costituito le verifiche possono essere svolte dal Collegio Nazionale.

Il Collegio vigila e controlla i Bilanci dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei Bilanci e delle scritture contabili.

Il Collegio dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza degli Organismi Provinciali, regionali e Nazionale.

Il Collegio verifica dal punto di vista contabile la correttezza dei Bilanci; è competente, inoltre, a giudicare tutte le violazioni amministrative commesse dai Soci.

*Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di:*

controllare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi
- controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;

I Membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il Bilancio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti il Collegio Nazionale Sindacale, previo provvedimento scritto e motivato.

**Collegio dei Probiviri:** i Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture A.N.Gi.V. Provinciali, regionali e in quella Nazionale.

I Collegi sono composti da tre membri effettivi e da due membri supplenti; il Presidente è eletto dai componenti il Collegio.

I Collegi decadono in caso di decadenza degli Organismi Provinciali, regionali e Nazionale.

Nell'ambito delle proprie competenze il Collegio si avvale del Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle strutture Provinciali e regionali dove il Collegio non è costituito i provvedimenti sono adottati dal Collegio Nazionale.

I Collegi Provinciali e regionali possono assumere le proprie decisioni avvalendosi del Regolamento di Disciplina Nazionale.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri sono demandati i seguenti pareri:

provvedimenti che comportino conseguenze di natura Associativa;

- fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
- controversie in ordine alle violazioni dello Statuto;
- controversie in ordine alle violazioni dei regolamenti interni;
- controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

Al termine della propria attività il Collegio esprime un parere o una sentenza di cui ne dà notizia al Presidente Nazionale.

I componenti del Collegio dei Probiviri, possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono componenti del Collegio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri, previo provvedimento scritto e motivato.

## **Art. 9 - CARICHE NOMINALI**

### **DELEGATO TECNICO NAZIONALE**

### **DELEGATO TECNICO REGIONALE**

### **SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE**

### **SEGRETARIO AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**Delegato Tecnico Nazionale:** è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, collabora con il Consiglio Direttivo Nazionale per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica è temporale e può essere revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale con opportuna motivazione.

**Delegato Tecnico regionale:** è nominato dal Consiglio Direttivo regionale, collabora con il Consiglio Direttivo regionale per il buon funzionamento dell'Associazione a livello regionale.

La carica è temporale e può essere revocata dal Consiglio Direttivo regionale con opportuna motivazione.

**Segretario Amministrativo Nazionale:** è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Partecipa, senza diritto di voto, a tutti i Consigli Direttivi Nazionali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

curare l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione;

- gestire i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- curare la corrispondenza del Consiglio Direttivo Nazionale;
- mantenere i rapporti con le strutture periferiche;
- provvedere all'invio dei contributi ai Comitati Provinciali e regionali sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- illustrare le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;
- trasmettere ai Raggruppamenti regionali entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 7 dello Statuto).

Il Segretario Amministrativo Nazionale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie.

La sua carica non è in contrasto con incarichi a livello regionale o Provinciale.

**Segretario Amministrativo Regionale:** è nominato dal Consiglio Direttivo regionale, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo regionale.

Partecipa a tutti i Consigli regionali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- curare l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione nella Regione;
- gestire i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo regionale;
- redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo regionale;
- curare la corrispondenza del Consiglio Direttivo regionale;
- mantenere i rapporti con le strutture periferiche;
- illustrare le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;
- trasmettere entro il 30 aprile, il bilancio regionale annuale alla Segreteria Nazionale;
- provvedere all'invio dei contributi ai Raggruppamenti regionale ed ai Gruppi Locali regionali sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo regionale;
- incassare le quote sociali;
- versare alla Segreteria Nazionale entro il 31 marzo dell'anno solare le quote Sociali annuali pagate dai Soci nonché le quote Sociali annuali di affiliazione dovute dal Raggruppamento regionale;

Il Segretario Amministrativo regionale raccoglie tutte le richieste di autorizzazione (per attività straordinarie, manifestazioni ecc.) da sottoporre alla firma del Presidente regionale.

Il Segretario Amministrativo regionale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie.

La sua carica non è in contrasto con incarichi a livello Provinciale.

## **Art. 10 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA AMMINISTRAZIONE ENTRATE E PATRIMONIO**

**Autonomia Amministrativa:** il Presidente delle strutture A.N.Gi.V. a livello Nazionale e regionale, è responsabile delle relative questioni legali ed amministrative.

Le strutture A.N.Gi.V. Nazionali, regionali e Provinciali sono amministrativamente autonome nel rispetto delle linee deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Amministrazione: il Consiglio Direttivo Nazionale e le regioni sono obbligatoriamente tenuti a presentare, ognuno per proprio conto, i Bilanci consuntivi e preventivi annuali nel rispetto dell'art. 10, comma 1, let.g, del D.Lgs. 460/97.

I Bilanci consuntivi e preventivi annuali, dei Raggruppamenti regionali, e i Bilanci dei Raggruppamenti Provinciali, devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Tutti i Bilanci dell'Associazione, sono resi noti a tutti gli organismi ed agli iscritti che ne fanno richiesta previo pagamento delle spese di segreteria.

I Bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l'approvazione alle rispettive Assemblee.

La mancata trasmissione del Bilancio alla Segreteria Nazionale dai Consigli regionali e Provinciali, è sanzionata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

**Entrate:** le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate annualmente dai Soci;
- dalle quote sociali versate dai Raggruppamenti regionali per l'affiliazione annuale;
- dalle elargizioni fatte dai Soci o da terzi;
- dai contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni;
- da sponsorizzazioni;
- dalle entrate a vantaggio dell'Associazione.

**Patrimonio:** il patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito:

- dagli eventuali avanzi di gestione;
- dai contributi elargiti (Enti o altre Associazioni) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

La revoca dell'iscrizione A.N.Gi.V. fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitali durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 11 - SEGNO DISTINTIVO - DIVISA**

**Segno distintivo:** Il Segno distintivo, dell'Associazione o altrimenti denominato "Stemma", ha le seguenti caratteristiche: Scudetto stilizzato, con le punte superiori di destra e di sinistra smussate a 45 gradi, i lati, destro e sinistro si presentano con forma arrotondata convessa e concava, culminanti verso il basso a punta, con il bordo di colore oro.

Su fondo di colore verde bandiera, nella parte superiore, è raffigurata un'Aquila Reale, in evoluzione di atterraggio, di colore oro, inoltre è raffigurata, all'interno di un cerchio, di colore oro, posto nella parte inferiore, la testa di un cavallo di colore bianco con crini neri, nella parte inferiore del cerchio vi è la scritta in stampatello A.N.Gi.V., di colore nero.

Posta sul lato destro, dall'alto verso il basso vi è la scritta in stampatello GIACCHE VERDI, di colore oro, ombreggiata di colore verde.

Posta sulla sinistra in basso, diagonalmente dall'alto verso il basso vi è la scritta O.N.L.U.S., di colore nero.

Lo stesso è conforme allo Stemma riportato in calce sulla prima pagina del presente Statuto.

**Divisa:** La divisa ufficiale A.N.Gi.V. è quella deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, e prevede due alternative in base alle stagioni.

Segno distintivo e Divisa sono quelli regolarmente registrati alle autorità competenti.

#### **Art. 12 - DURATA**

La durata dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi "onlus" è illimitata.

#### **Art. 13 - SCIOGLIMENTO**

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio di beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera f, D.Lgs. 460/97, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 662/96.

## **Art. 14 - NORME DI RINVIO**

Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove normative statali, regionali, provinciali e comunali, essere modificato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, mediante soppressione o sostituzione degli articoli in esso contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello Statuto.

Integrato dal Regolamento interno, il presente Statuto, forma legge per tutti gli Associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

## **Art. 15 – NORME TRANSITORIE**

Per i Raggruppamenti Provinciali costituiti, si applicano i deliberati, le norme e le direttive stabilite per i Raggruppamenti regionali e previste nel presente Statuto e nel regolamento interno Nazionale.

I Raggruppamenti Provinciali, del proprio operato, rispondono gerarchicamente ai Raggruppamenti regionali.

L'attività dei Raggruppamenti Provinciali è regolamentata dagli Statuti regionali.

Dopo la data di registrazione, il presente Statuto avrà valore assoluto su tutto il territorio Nazionale, in pari data tutti gli Statuti regionali i regolamenti regionali ed ogni altra normativa regionale mantengono la loro efficacia per un periodo non inferiore a sei mesi.

Tutte le cariche nominali conferite ai Soci manterranno il loro valore purché vengano ratificate, entro 120 giorni, con delibera scritta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Art. 16 – RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI**

**RAPPRESENTANZA:** la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi, in giudizio e di fronte a terzi, compete a tutti gli effetti, al Presidente Nazionale.

I Raggruppamenti regionali tali, riconosciuti ai sensi del presente Statuto, in persona del loro rappresentante pro tempore (Presidente), assumono azioni legali nell'ambito territoriale di loro competenza ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare la firma A.N.Gi.V. ai propri componenti, nell'ambito dei poteri ad essi delegati, con l'indicazione espressa se la firma è isolata o congiunta.

**RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE:** ai sensi delle leggi in materia ambientale in genere, per quanto concerne le legislazioni regionali, compete ai Consigli regionali, la nomina di rappresentanti (Coordinatori Provinciali, responsabili gruppi locali) nelle Istituzioni pubbliche.

La nomina di rappresentanti A.N.Gi.V. in seno alle istituzioni di carattere Nazionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Art. 17 - SANZIONI DISCIPLINARI**

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto A.N.Gi.V. il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'Associazione e configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio che se ne assume la responsabilità al Collegio dei Probiviri.

## **Art. 18 - GESTIONE STRAORDINARIA**

Nel caso di grave violazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 presenti può, con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento di qualsiasi Organo e la nomina di un Commissario Straordinario.

Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Presidente Nazionale o dal Comitato di Presidenza Nazionale salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Con gli stessi criteri dei punti precedenti, il Commissario Straordinario è nominato alla nascita di un nuovo Raggruppamento regionale.

Il Commissario Straordinario svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione della elezione degli Organi regionali.

Nelle regioni in regime di gestione straordinaria, in deroga al comma 5 dell'art. 5 e al comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto, per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci devono essere in regola con il pagamento della quota Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

**(L'Associazione Nazionale Giacche Verdi diffida chiunque di far uso, in toto o in parte di denominazioni, fregi, stemmi o riferimenti che potranno mettersi in relazione alle proprietà dell'A.N.Gi.V.. Tutti quelli che, senza essere espressamente autorizzati, faranno uso o abuso di tutto ciò che appartiene alle Giacche Verdi, saranno perseguiti a norma di legge).**